



**Comune di Modena**  
Settore Ambiente

Servizio Tutela del Patrimonio Naturale

**Climate Star 2002**  
the european award for  
local climate protection activities



CLIMATE ALLIANCE | KLIMA-BÜNDNIS | ALIANZA DEL CLIMA

Data 14/02/2005

prot. n.P.G. n. 18610 am. 1159

## **IL COMUNE DI MODENA**

Vista la legge regionale 24 aprile 1995 n. 50, che disciplina le modalità di spandimento sul suolo adibito ad uso agricolo dei liquami di origine zootecnica e le modalità di stoccaggio degli effluenti di allevamento;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3003 del 01/08/1995: “ Determinazione dei requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale dei contenitori per lo stoccaggio dei liquami zootecnici;

Preso atto che tale deliberazione ha precisato che “ ... l’accumulo temporaneo di liquame a piè di campo, anche su terreno nudo, prima della sua utilizzazione, non si configura come stoccaggio, ai sensi della L.R. 50/95 e rientra nella normale pratica agronomica...”, a condizione che vengano rispettate alcune cautele minimali;

Considerato che il Regolamento Comunale di Igiene in vigore non prevede specifiche norme in proposito e che pertanto risulta necessario recepire le indicazioni della Regione Emilia Romagna a proposito dell’accumulo temporaneo di letame , integrandole opportunamente con prescrizioni legate agli usi e alle condizioni locali;

Vista la proposta di regolamentazione avanzata dalla Provincia di Modena e dall’Agenzia regionale per la Prevenzione e L’Ambiente (A.R.P.A.) sezione di Modena;

Visto l’art. 24 della L.R. 7/83 che consente, a tutela delle acque sotterranee di uso potabile, l’adozione da parte dell’Autorità Sanitaria Locale, di specifici e motivati provvedimenti restrittivi o integrativi rispetto a quanto previsto dalla Legge medesima;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000, relativo funzioni e responsabilità della dirigenza;

Al fine di aggiornare la precedente ordinanza prot. 1132/97 ,che viene a tutti gli effetti sostituita dal presente atto, e quindi regolamentare l’accumulo temporaneo di letame a piè di campo su terreno nudo per una efficace tutela delle acque sotterranee e superficiali;

## **ORDINA**

Su tutto il territorio comunale, l’accumulo temporaneo di letame a piè di campo, anche su terreno nudo, prima della sua utilizzazione agronomica, per un periodo non superiore a sei mesi, non si configura come stoccaggio ai sensi della L.R. 50/95 e pertanto non deve essere autorizzato a condizione che:

1. Provenga direttamente da allevamenti zootecnici e sia accumulato esclusivamente per il successivo utilizzo sul terreno agricolo adiacente;
2. Avvenga dopo una adeguata maturazione dello stesso, conseguibile dopo almeno 30 giorni di permanenza in apposita concimaia;

3. Sia evitato il ruscellamento dei percolati mediante idonea arginatura o la formazione di un solco perimetrale isolato idraulicamente dal reticolo scolante superficiale circostante;
4. Sia effettuato in zona agricola alle seguenti distanze, salvo eventuali esplicite deroghe del Sindaco:
  - 80 metri dalle civili abitazioni;
  - 20 metri dai confini di proprietà;
5. Sia rispettata una distanza minima dai corsi d'acqua di almeno 20 metri;
6. Non sia ripetuto sullo stesso appezzamento per almeno due annate agrarie consecutive;

Le distanze indicate ai punti 4) e 5) dovranno essere misurate dal solco perimetrale o dal piede esterno dell'arginatura;

#### **INCARICA**

Dell'esecuzione del presente atto la Polizia Municipale , l' A.R.P.A. Sezione Provinciale di Modena , il Corpo delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena, il Nucleo di Polizia Provinciale e il Corpo Forestale dello Stato.

#### **STABILISCE**

Che L'inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, fatte salve eventuali ulteriori azioni di carattere penale, venga applicata la sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 50 e un massimo di euro 300.

#### **INFORMA**

Che avverso al presente atto può essere presentato ricorso al tribunale Amministrativo Regionale ( TAR) territorialmente competente, entro 60 ( sessanta) giorni dalla sua compiuta pubblicazione.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE  
Dott.ssa Giovanna Franzelli**

Modena, li 18.01.2005